



**Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani: i
provvedimenti più recenti e gli effetti attesi**
Bologna 8 giugno 2021

Seminario
Comitato Consultivo Utenti
ATERSIR


Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani: i provvedimenti più recenti e gli effetti attesi

1. i diversi soggetti coinvolti: ruoli e competenze, individuazione del perimetro gestionale assoggettato alla regolazione;
2. individuazione delle varie componenti di costo e relative modalità di calcolo ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il confronto $Ta/Ta-1$ e il “cappaggio” della Ta
3. il piano economico finanziario (PEF): struttura e contenuti, la Relazione di accompagnamento, il processo di validazione, l’approvazione delle tariffe
4. Le scelte dell’Ente Territorialmente competente (ETC)
5. La qualità tecnica e contrattuale nella regolazione ARERA
6. Le recenti novità normative in materia di rifiuti e le ricadute sulle tariffe agli utenti


1

**I diversi soggetti coinvolti: ruoli e competenze,
individuazione del perimetro gestionale assoggettato alla
regolazione**

Una nuova governance regolatoria multilivello: un motore da avviare



Le competenze dei soggetti coinvolti



L'iter procedurale

Gestore

- prende a riferimento **fonti contabili obbligatorie** e, in applicazione del MTR, rialloca le voci di costo nelle pertinenti componenti di costo
- Elabora il PEF e lo trasmette all'ETC

ATERSIR

- **valida i dati** e le informazioni trasmesse, modificandoli o integrandoli
- trasmette ad ARERA il PEF

ARERA

- salvo richiesta di integrazioni, **verifica la coerenza** degli atti e della documentazione
- **approva il PEF**, inteso come corrispettivo complessivo spettante al gestore

Il perimetro gestionale assoggettato alla regolazione (1/2)

I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a=\{2020,2021\}$ per il servizio del ciclo integrato sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie [§ art. 6.1]

I costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio (a-2) ed attribuite al servizio del ciclo integrato, al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate. [§ art. 6.2]

Verranno riconosciuti anche eventuali ulteriori costi sostenuti per l'effettuazione da parte dei gestori di campagne informative e di educazione ambientale sulle caratteristiche delle diverse fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla sua chiusura nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento [§ art. 9.2]

Mantenimento della terminologia ex dPR 158/99

Il perimetro della regolazione tariffaria 2/2

- COS'E' INCLUSO?

- Tutti i costi afferenti alla gestione integrata dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, il controllo delle discariche dopo la chiusura, l'attività di spazzamento e lavaggio delle strade, nonché la gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti. [*§ Art, 1, delibera*]

- COS'E' ESCLUSO?

- I costi riconducibili alle **attività esterne** al ciclo di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, tra le quali ad esempio lo spazzamento e sgombero neve, la derattizzazione, la gestione del verde pubblico ecc... e l'amianto, ma dai nuovi affidamenti in avanti. [*§ Art. 1, MTR*]

2


Individuazione delle varie componenti di costo e relative modalità di calcolo ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il confronto T_a/T_{a-1} e il “cappaggio” della T_a

La tariffa e vecchie conoscenze: le componenti variabile e fissa

$$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$$

$$\begin{aligned} \sum TV_a = & CRT_a + CTS_a + CRD_a + CTR_a + COI_{TV,a} \\ & - b(AR_a) - b(1+\omega_a)AR_{CONAI,a} + (1+y_a)RC_{TV,a}/r \end{aligned}$$

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + COI_{TF,a} + (1+y_a)RC_{TF,a}/r$$



I costi operativi di gestione, i costi comuni e costi di capitale

$$CG_a = CSL_a + CRT_a + CTS_a + CRD_a + CTR_a + COI_{TV,a} + COI_{TF,a}$$

$$CC_a = CARC_a + CGG_a + CCD_a + CO_{AL,a}$$

$$CK_a = Amm_a + Acc_a + R_a + R_{LIC,a}$$



Calcolati in base ai specifici deflatori degli investimenti e sulla base delle vite utili regolatorie

ACCANTONAMENTI RICONOSCIUTI [§ 14.1]

- copertura dei costi di gestione post-operativa delle discariche
- riconoscimento degli accantonamenti con riferimento all'esposizione creditizia
- eventuali ulteriori accantonamenti iscritti a bilancio

COAL: funzionamento degli ETC, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni, compensazioni territoriali, altri oneri tributari locali, eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'ETC... ad esempio fondo LR16, fondo sisma, quota di funzionamento dell'Agenzia (da rendicontare solo se sostenuti direttamente dal Comune)

- $R_a = (WACC_a * CIN_a)$
- $CIN_a = IMN_a + CCN_a - PR_a$
- $R_{LIC,a} = (S_{LIC,a} * LIC_a)$

E le tariffe agli utenti?

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a + C19_a$$

Le valutazioni e i calcoli sottesi alle singole componenti di costo, in situazioni di equilibrio economico e finanziario, possono riflettersi in incrementi dei corrispettivi nella misura in cui si ritenga necessario assegnare obiettivi di miglioramento gestionali, nella forma di più elevate prestazioni erogate agli utenti (QL_a) o di modifiche del perimetro gestionale (PG_a) [§ Art. 4, MTR]

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<p>SCHEMA I</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a = 0$</p> <p>$QL_a = 0$</p>	<p>SCHEMA II</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a \leq 3\%$</p> <p>$QL_a = 0$</p>
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<p>SCHEMA III</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a = 0$</p> <p>$QL_a \leq 2\%$</p>	<p>SCHEMA IV</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a \leq 3\%$</p> <p>$QL_a \leq 2\%$</p>

E le tariffe agli utenti?

Verifica del limite di crescita		
rpi_a	MTR	1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	E	
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	E	
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E	
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E	
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C	1,7%
$(1+\rho)$	C	1,017
ΣT_a	C	-
ΣTV_{a-1}	E	
ΣTF_{a-1}	E	
ΣT_{a-1}	C	-
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	C	#DIV/0!
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C	-
delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	C	#DIV/0!

E ciò al netto delle Detrazioni previste dalla Determina 2/2020, art. 1.4...

E le tariffe agli utenti?

1.4 Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

Nelle Detrazioni ex det. 02/2020, art. 1.4, dovranno essere inseriti, oltre ai punti di cui da a) a c), anche le **entrate** relative ai fondi LFA e LFB (che non costituiscono un ricavo di esercizio).

Si specifica che tali componenti a detrazione vengono aggiornate ed adeguate nei PEF 2021 con i dati di previsione stabiliti da ATERSIR; si può quindi rendicontare per completezza quanto ricevuto nel 2019, ma il PEF 2021 conterrà valori effettivi e corretti disposti dall'Agenzia.

3

**Il piano economico finanziario (PEF): struttura e contenuti,
la Relazione di accompagnamento, processo di validazione**

Il PEF e la Relazione di accompagnamento

- ▶ Deliberazione 443/2019/R/_{RIF}
 - ▶ Articolo 6 – Procedura di approvazione:
 - 6.1 Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
 - 6.2 Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - Allegato MTR alla Del. 443/2019/R/RIF
 - ▶ Articolo 18 – Contenuti minimi del PEF
 - 18.2 Il PEF deve comprendere almeno i seguenti elementi...
 - 18.3 Il PEF deve altresì includere una tabella (elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1) - corredata dalla relazione di accompagnamento (di cui allo schema tipo fornito in Appendice 2)

Il PEF e la Relazione di accompagnamento

- Art. 18 «Contenuti minimi del PEF»
 - § 18.3: Il PEF deve altresì includere una tabella (elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1) - corredata dalla relazione di accompagnamento (di cui allo schema tipo fornito in Appendice 2) e dalla dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3) - che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento.

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di		
		Costi del/la gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/la Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	G			-
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CFS	G			-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	G			-
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	G			-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 5 del MTR - COI^{IMP}_{IV}	G			-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AM	G			-
Fattore di Sharing - h	E			
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - $h(AM)$	E			-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR_{CONAI}	G			-
Fattore di Sharing - $h(1+h)$	E			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - $h(1+h)AR_{CONAI}$	E			-
Componente a congruo relativa ai costi variabili - RC_{IV}	E-G			-
Coefficiente di gradualità - $(1+y)$	E			
Numero di rate - x	E			
Componente a congruo relativa ai costi variabili riconosciuta - $(1+y)RC_{IV}/r$	E			-
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G			-
TVA, totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C			-

Il PEF e la Relazione di accompagnamento

Consentire all'Ente territorialmente competente di verificare la **completezza, la coerenza e la congruità** dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del piano economico finanziario. (art. 1)

...l'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.

6.3 La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente. (Del. 443/2019)

Il PEF e la Relazione di accompagnamento

Chi la redige?

- **Il gestore** invia al medesimo Ente:
 - *il/i PEF relativo/i alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilandola per le parti di propria competenza;*
 - *una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;*
 - **la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo il presente schema di relazione tipo.**

Il PEF e la Relazione di accompagnamento

1. Premessa

2. Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore

- 2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti
- 2.2 Altre informazioni rilevanti

3. Dati relativi alla gestione del bacino di affidamento forniti dal gestore

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

- 3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento
- 3.1.2 Dati tecnici e di qualità
- 3.1.3 Fonti di finanziamento

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

- 3.2.1 Dati di conto economico
- 3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali/energia
- 3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale

4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

- 4.1 Attività di validazione svolta
- 4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
- 4.3 Costi operativi incentivanti
- 4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
- 4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019
- 4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing
- 4.7 Scelta degli ulteriori parametri

Il Gestore

ATERSIR

4

Le scelte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC)

I fattori di sharing

$$\Sigma TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + COI^{exp}_{TV,a} - b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a} + (1 + \nu_a) RC_{TV,a}/r$$

b: fattore di *sharing* (AR_a) dei proventi (somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti), può assumere un valore compreso nell'intervallo 0,3 - 0,6.

Per i soli contributi CONAI ($AR_{CONAI,a}$), il fattore di sharing è ridefinito come $b(1+\omega_a)$ in cui ω_a deve essere valutato («determinato»), **in coerenza dei risultati conseguiti dalla gestione** (cfr $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$), per un valore compreso nell'intervallo 0,1 – 0,4.

Scenari limite:

Valore minore di $b(1+\omega_a) = 33\%$ ossia $[0,3 * (1 + 0,1)]$

Valore massimo di $b(1+\omega_a) = 84\%$ ossia $[0,6 * (1 + 0,4)]$

Il Gestore viene in tal modo incentivato a mantenere più alta possibile la quantità e la qualità del materiale venduto o conferito al sistema CONAI, al fine di ottenerne i massimi ricavi di vendita possibili e, conseguentemente, il maggior riconoscimento possibile tra le entrate tariffarie.

I fattori di gradualità

$$\Sigma TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + COI^{exp}_{TV,a} - b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a} + (1 + \gamma_a) RC_{TV,a}/r$$

r : numero di rate per il recupero della componente a conguaglio fino a un massimo di 4 annualità

$$\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a} + \gamma_{3,a}$$

$\gamma_{1,a}$: in base al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere;

$\gamma_{2,a}$: in base all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;

$\gamma_{3,a}$: in base alle risultanze di *customer satisfaction* indipendenti (o rispetto Carta dei servizi).

Il metodo prevede che un Gestore poco efficiente (e «caro») si veda riconosciuti conguagli (e sharing da conferimenti al CONAI) ridotti rispetto all'atteso. La gradualità dei conguagli (dove sono diversi da zero) è calcolata comune per comune sulla base dei «gamma».

Idem per $(1 + \gamma_a) RC_{TF,a}/r$

I fattori di gradualità

I criteri adottati da ATERSIR per la determinazione dei tre fattori γ

- $\gamma_{1,a}$: in base al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere: sono stati adottati gli obiettivi imposti dal PRGR ed interpolati, comune per comune, i valori intermedi
- $\gamma_{2,a}$: in base all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
- $\gamma_{3,a}$: in base alle risultanze di *customer satisfaction* indipendenti (o rispetto Carta dei servizi): sono state valutate la presenza/assenza di indagini terze oppure la presenza/assenza della carta dei servizi.

Laddove i conguagli RC siano contenuti o nulli, l'effetto dei fattori γ è altrettanto poco significativo.

I fattori γ vengono utilizzati anche per determinare lo sharing del CONAI $b(1+\omega a)$ in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$, in modo che ω_a sia compreso tra 0,1 e 0,4: es. obiettivi di RD e buone prestazioni di preparazione a riutilizzo/riciclo => il ωa assumerà valori prossimi a 0,1

Viceversa, il ωa assumerà valori prossimi a 0,4, contribuendo a detrarre maggiori ricavi ai costi

Il limite di crescita alle entrate tariffarie rispetto all'anno a-1

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a + C19_{2021}$$

rpi_a : tasso di inflazione programmata, pari al 1,7% fissato dalla Del. ARERA 443/2019 e ribadito dalla Del ARERA 493/2020 anche per l'anno 2021

X_a : coefficiente di recupero di produttività, compreso fra 0,1% e 0,5%. Non ci sono algoritmi o metodi di calcolo suggeriti dal metodo.

Nel PEF 2020 il X_a è stato fissato per tutti i Gestori a 0,1, tenendo conto che i Gestori dell'ER hanno risposto con efficacia alle richieste in tal senso avanzate dall'Agenzia negli anni precedenti.

Tuttavia, vista la conferma del valore rpi (tasso di inflazione programmata) a 1,7%, e dei tassi di inflazione riconosciuti dal metodo rispettivamente in $I^{2019}=0,90\%$, $I^{2020}=1,10\%$, $I^{2021}=0,1\%$, sarà compiuta per il 2021 una nuova valutazione, anche in sede degli Organi di ATERSIR (Consiglio di Ambito e Consigli Locali) relativa al livello di recupero di produttività da imporre al Gestore.

Il limite di crescita alle entrate tariffarie rispetto all'anno a-1

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a + C19_{2021}$$

QL_a: coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4;

PG_a: coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4.

C19₂₀₂₁: coefficiente che permetta di tener conto, anche per il 2021, delle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute dell'emergenza da COVID-19 (0 – 3%, senza però sfiorare il +6,6% complessivo)

Scenari limite:

$\rho_{a \min} = 1,2 \%$ (Schema 1 e $X_a = 0,5\%$)

$\rho_{a \max} = 6,6 \%$ (Schema 4 e $X_a = 0,1\%$)

		PERIMETRO GESTIONALE	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL _a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<p>SCHEMA I</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a = 0$</p> <p>$QL_a = 0$</p>	<p>SCHEMA II</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a \leq 3\%$</p> <p>$QL_a = 0$</p>
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<p>SCHEMA III</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a = 0$</p> <p>$QL_a \leq 2\%$</p>	<p>SCHEMA IV</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a \leq 3\%$</p> <p>$QL_a \leq 2\%$</p>

Il limite di crescita alle entrate tariffarie rispetto all'anno a-1

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a + C19_{2021}$$

X_a : si stabilisce a livello di **bacino gestionale**

QL_a : si stabilisce a **Comune per Comune**, attribuendo un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4;

PG_a : si stabilisce **Comune per Comune**, attribuendo un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4.

C19₂₀₂₁ : si stabilisce **Comune per Comune** nell'intervallo (0 – 3%, senza però sfiorare il +6,6% complessivo)

$Y_{1,a} + Y_{2,a} + Y_{3,a}$: si stabiliscono **Comune per Comune** laddove i RC da riconoscere siano diversi da zero e si valutano a livello di **bacino gestionale** per la determinazione del ω_a

5

La qualità tecnica e contrattuale nella regolazione ARERA

La qualità tecnica e contrattuale: il DCO n. 72/2021/R/rif

DCO n. 72/2021/R/rif <https://www.arera.it/it/docs/21/072-21.htm>

L'Autorità intende garantire prestazioni minime omogenee sull'intero territorio nazionale e favorire la progressiva convergenza delle diverse realtà territoriali verso un modello ottimale di gestione, adottando un approccio graduale e asimmetrico che tenga conto dell'eterogeneità del settore.

In particolare, l'intervento regolatorio riguarda:

- *la qualità contrattuale* che attiene le prestazioni rese dal gestore **generalmente** su richiesta dell'utente, ossia: le modalità e le procedure per la gestione dei reclami, delle richieste di rettifica e rimborso degli importi erroneamente addebitati, delle richieste di informazioni, la gestione dei punti di contatto con l'utente, il ritiro dei rifiuti ingombranti, la gestione del servizio di riscossione;
- *la qualità tecnica* delle prestazioni erogate agli utenti con la previsione di obblighi di servizio e standard volti a favorire la **continuità** nell'erogazione del servizio (limitazione delle interruzioni), la **regolarità** nell'erogazione del servizio (rispetto del programma dei passaggi della raccolta e dello spazzamento delle strade), la **sicurezza** (misure volte a limitare e gestire gli effetti dei disservizi o di situazioni di pericolo o disagio per l'ambiente, le persone o le cose).

La qualità tecnica e contrattuale: il DCO n. 72/2021/R/rif

		PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO)	
		QUALITÀ TECNICA= NO	QUALITÀ TECNICA= SI
PREVISIONI DI OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ CONTRATTUALE	QUALITÀ CONTRATTUALE = NO	<p>SCHEMA I</p> <p>OBBLIGHI MINIMI</p>	<p>SCHEMA III</p> <p>LIVELLO INTERMEDIO</p>
	QUALITÀ CONTRATTUALE = SI	<p>SCHEMA II</p> <p>LIVELLO INTERMEDIO</p>	<p>SCHEMA IV</p> <p>LIVELLO AVANZATO</p>

La qualità tecnica e contrattuale: il DCO n. 72/2021/R/rif

Schema I

Qualità contrattuale: livelli minimi

- a) l'obbligo di adozione di un'unica *Carta della qualità dei servizi* per gestione, approvata dall'ETC, recante gli obblighi di servizio, eventuali indicatori e standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall'Autorità, e standard ulteriori o migliorativi previsti dall'ETC;
- b) l'individuazione di criteri e specifiche procedure per la gestione dei *reclami e delle richieste scritte di informazioni*;
- c) l'obbligo di attivazione del *servizio telefonico gratuito* per tutte le gestioni;
- d) per gli utenti di tutte le gestioni l'accesso alla *rateizzazione gratuita* per almeno due rate semestrali e l'incremento del numero di rate nelle ipotesi in cui gli stessi utenti siano tenuti a pagare importi sensibilmente superiori a quelli ordinariamente pagati, nonché la previsione di almeno un'opzione di pagamento gratuita degli importi dovuti;
- e) l'introduzione di una procedura per la gestione *della rettifica delle somme erroneamente addebitate e il rimborso degli importi non dovuti*;
- f) la *garanzia del ritiro dei rifiuti ingombranti* senza oneri aggiuntivi per gli utenti, con eventuali limitazioni sulla base di criteri indicati dall'Autorità, e fatta eccezione per le categorie di utenti più fragili. Si valuta altresì l'adozione di una procedura per la gestione delle richieste di ritiro, nonché la pubblicazione nella sezione web attivata dal gestore, dei recapiti telefonici e, ove previsti, dei recapiti e

La qualità tecnica e contrattuale: il DCO n. 72/2021/R/rif

Schema II

Qualità tecnica: livelli minimi

a) la *continuità e regolarità del servizio*, prospettando la predisposizione da parte dei gestori della raccolta e dello spazzamento di un *Programma dei passaggi* per lo svolgimento delle relative attività, nonché la mappatura dei contenitori della raccolta;

b) la *sicurezza del servizio*, proponendo per tutte le gestioni l'attivazione di un numero verde gratuito dedicato raggiungibile dall'utente 24 ore su 24, sia da rete fissa sia da rete mobile, per le segnalazioni di disservizi (servizio di *Intervento*) e di situazioni di pericolo o disagio per l'ambiente, persone o cose (servizio di *Pronto Intervento*).

La qualità tecnica e contrattuale: il DCO n. 72/2021/R/rif

Schema II

In aggiunta al *set* minimo di obblighi di servizio previsti per le gestioni che ricadono nello *Schema I*, :

- a) l'introduzione dell'obbligo di attivazione di almeno uno sportello fisico, dove l'utente possa presentare un reclamo o una richiesta di informazioni, la rettifica delle somme richieste, nonché prenotare il ritiro rifiuti ingombranti;
- b) l'adozione di indicatori di qualità contrattuale e relativi standard generali, inerenti alle modalità e alle procedure per:
 - la gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni;
 - la gestione delle richieste di rettifica e il rimborso degli importi erroneamente addebitati all'utente;
 - il ritiro dei rifiuti ingombranti.
- c) l'introduzione di indicatori di qualità tecnica e relativi standard generali, che assicurino la qualità del servizio di *Intervento* del gestore in seguito a una segnalazione dell'utente per disservizi o per situazioni di pericolo o disagio all'ambiente o a persone o cose (servizio di *Pronto Intervento*).

La qualità tecnica e contrattuale: il DCO n. 72/2021/R/rif

Schema III

Gestioni in cui, nonostante non siano garantiti all'utente obblighi di servizio e livelli minimi prestazionali in materia di qualità contrattuale, risultino già introdotti obblighi in materia di qualità tecnica e in particolare di continuità, regolarità, e sicurezza del servizio.

Medesimo *set* di obblighi di servizio e di indicatori individuato per le gestioni che ricadono nello *Schema II*, sebbene con la previsione di *standard generali* di qualità contrattuale meno stringenti, in considerazione della mancata adozione di previsioni in materia, e l'introduzione di ulteriori obblighi di servizio, indicatori e standard migliorativi di qualità tecnica.

La qualità tecnica e contrattuale: il DCO n. 72/2021/R/rif

Schema IV

Gestioni più virtuose - in termini di prestazioni e relativi livelli di qualità garantiti agli utenti - per le quali l'Autorità prospetta l'introduzione di ulteriori obblighi regolatori.

In aggiunta al *set* minimo di obblighi di servizio, indicatori e *standard generali* individuati negli *Schemi II e III*, si aggiungerebbero:

- a) *standard generali* di qualità contrattuale migliorativi nei confronti dell'utente;
- b) l'obbligo di registrazione del numero di interruzioni, nonché indicatori e *standard generali* migliorativi e ulteriori standard finalizzati al recupero delle interruzioni del servizio di raccolta e spazzamento entro un tempo massimo prestabilito.

La qualità tecnica e contrattuale: il DCO n. 72/2021/R/rif

Riconoscimento dei costi

Il riconoscimento degli eventuali oneri riconducibili all'adeguamento alla nuova disciplina della qualità del servizio verrà considerato nell'ambito dell'aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR).

Ai fini del riconoscimento di tali costi, l'ETC dovrà evidenziare il livello di partenza effettivo della gestione (Schema regolatorio di riferimento), nonché individuare gli obiettivi di miglioramento qualitativo, declinando puntualmente gli obblighi di servizio e gli standard di qualità previsti dalla regolazione che si intendono conseguire, incrementali rispetto a quelli eventualmente già adottati nel contratto di affidamento o nella *Carta della qualità* del gestore medesimo.

La qualità tecnica e contrattuale: il DCO n. 72/2021/R/rif

Meccanismi incentivanti il miglioramento della qualità del servizio

L'Autorità intende introdurre meccanismi di premi e penalità per valorizzare le efficienze già conseguite da alcuni gestori ed incentivare i miglioramenti nelle *performance* di qualità anche dei gestori meno virtuosi.

I soggetti ammessi al riconoscimento dei premi sono:

- a) tutti i gestori, sulla base di obiettivi di miglioramento dei livelli prestazionali (ad esempio, in caso di adozione di uno Schema regolatorio migliorativo rispetto a quello automaticamente applicabile al proprio ambito tariffario);
- b) i gestori più virtuosi, già ricadenti nello *Schema IV*, anche in relazione a obiettivi di mantenimento dei livelli prestazionali di qualità.

L'Autorità è altresì orientata a prevedere che l'accesso ai meccanismi premianti non sia consentito ai gestori che richiedono il riconoscimento dei costi operativi previsionali per l'attuazione della nuova disciplina della qualità del servizio.

Per la copertura degli oneri relativi all'attivazione di tali meccanismi si prevede l'introduzione di un sistema di riconoscimento dei premi basato su logiche di tipo perequativo su base nazionale, istituendo un apposito *Conto per la promozione della qualità nel servizio di gestione dei rifiuti* presso la *Cassa per i servizi energetici e ambientali* (CSEA).

L'Autorità valuta anche l'introduzione di meccanismi di penali, che potrebbero essere attivate ad esempio in caso di prestazioni del gestore inferiori ai livelli minimi previsti dalla regolazione o in caso di inadempienza del gestore ad obblighi ulteriori stabiliti dall'ETC rispetto a quelli regolatori. Le penali applicate al gestore non potrebbero, comunque, in nessun caso essere poste a carico degli utenti, ma dovrebbero essere decurtate dai costi riconosciuti.

È comunque previsto il coinvolgimento dell'ETC nella verifica della sussistenza delle condizioni per l'accesso alle premialità e nella scelta dei meccanismi incentivanti da attivare tra quelli individuati dall'Autorità.

6

Le recenti novità normative in materia di rifiuti e le ricadute sulle tariffe agli utenti

Il 2020: l'anno della pandemia...e l'inizio delle rivoluzioni...

ARERA pubblica la Del. 443/2019 – Metodo Tariffario Rifiuti da applicarsi a partire dal 2020

D.L. 34/2020 «Cura Italia»: ha introdotto la possibilità di applicare nel 2020 le stesse tariffe 2019, rimandando la differenza agli anni successivi e la possibilità di approvare i PEF entro il 31.12.2020;

ARERA pubblica la Del. 158 e la del 238 che integrano il MTR con le nuove regole per la gestione dei rimborsi alle UND (e alle UD) per le avvenute chiusure causa pandemia;

Il Dlgs 116/2020 viene pubblicato ed entra in vigore a Settembre 2020, con alcuni effetti immediati ed alcuni dal 1.1.2021.

ARERA pubblica la Del. 493/2020 relativa al MTR 2021: **nonostante tutto**, non ci sono sostanziali differenze applicative rispetto al 2020

A Gennaio 2021 ARERA pubblica il DCO relativo alla qualità contrattuale e tecnica

A febbraio 2021 il Ministero dell'Ambiente pubblica la nota esplicativa relativa alla gestione dei rifiuti inerti

A Marzo 2021, il DL «Sostegni» indica nel 31.5.2021 la data in cui le UND devono comunicare la propria volontà di «uscire» dal pubblico servizio e sposta al 30 giugno la data di approvazione di Tariffe TARI e regolamenti

La circolare esplicativa MITE-MEF cerca di dare maggiori dettagli sull'applicazione del Dlgs 116 materia di uscita dal pubblico servizio

ANCI scrive al Ministro, chiedendo interventi per stabilizzare la situazione del sistema rifiuti che ha gravi ricadute sugli aspetti di competenza comunale e non si fa attendere la risposta del Ministro Cingolani che, anche con alcune chiusure, anticipa quanto sarà poi confermato in legge di conversione del Decreto Sostegni ed in altri provvedimenti

...continua...???

Il Dlgs 116/2020: una rivoluzione nella gestione dei rifiuti urbani

Il Dlgs 116/2020, entrato in vigore a settembre 2020, ha comportato una serie di impatti non trascurabili sulla gestione dei rifiuti urbani definita dal Dlgs 152/2006:

- *Nuova definizione della responsabilità estesa dei produttori Art. 178 –ter*
- *Adozione del Programma Nazionale Prevenzione rifiuti Art. 180*
- *Nuovi obiettivi di preparazione al riutilizzo e riciclaggio:*

Tipologia	Traguardo	Obiettivo
Plastica, carta, metalli e vetro da RU	2020	50% in peso
Rifiuti da C&D	2020	70% in peso
Rifiuti urbani	2025	55% in peso
Rifiuti urbani	2030	60 % in peso
Rifiuti urbani	2035	65% in peso

- *Obbligo di raccolta separata ed avvio a riciclaggio dei rifiuti organici entro 31.12.2021*

Il Dlgs 116/2020: una rivoluzione nella gestione dei rifiuti urbani/2

- Nuova definizione dei rifiuti urbani (art. 183 b-ter):

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono **simili** per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'**allegato L-quater** prodotti dalle attività riportate nell'**allegato L-quinquies** ;

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Allegato
L-quater:
Non esiste
più
l'assimilazio
ne

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Il Dlgs 116/2020: una rivoluzione nella gestione dei rifiuti urbani/3

Allegato L -quinquies - Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b - ter),

punto 2)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.

Il Dlgs 116/2020: una rivoluzione nella gestione dei rifiuti urbani/4

...

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria. 24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

Il Dlgs 116/2020: una rivoluzione nella gestione dei rifiuti urbani/5

- *Nuova definizione di rifiuti da costruzione demolizione (art. 183 b-quater)*
b -quater) “rifiuti da costruzione e demolizione” i rifiuti prodotti dalle **attività** di costruzione e demolizione;
- *Esclusioni dalla definizione di rifiuto urbano (art. 183 b-sexies):*
i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o **i rifiuti da costruzione e demolizione**

Il Dlgs 116/2020: una rivoluzione nella gestione dei rifiuti urbani/6

- Nuova definizione dei rifiuti speciali (art. 184 co 3)

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis ;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;

...

- Introduzione della possibilità per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, che il deposito preliminare alla raccolta possa essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti (art. 185 bis. co 1, lett c) .

Il Dlgs 116/2020: una rivoluzione nella gestione dei rifiuti urbani/7

Art. 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti)

la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è

esclusa nei seguenti casi:

- a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore

Il Dlgs 116/2020: una rivoluzione nella gestione dei rifiuti urbani/8

Art. 198 (competenze dei Comuni)

2-bis. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

Art. 238 (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)

10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b -ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Il Dlgs 116/2020: una rivoluzione nella gestione dei rifiuti urbani/9

Nuovi rifiuti accoglibili nei centri di raccolta

45 -bis altre frazioni non specificate altrimenti se avviate a riciclaggio (EER 200199);

45 -ter residui della pulizia stradale se avviati a recupero (EER 200303);

45 -quater rifiuti urbani non differenziati (EER 200301).

La Regione Emilia Romagna prova a fare ordine: la LR 11/2020

Le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico [...] **devono comunicarlo al comune e all'affidatario del servizio pubblico** dell'ambito gestionale di riferimento **entro il 30 settembre di ciascun anno con effetti a decorrere dall'anno successivo**, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice EER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, nonché la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare tale opzione. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.

Dette utenze sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

Con riferimento all'anno 2021 la comunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, è effettuata entro il 31 marzo.

Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, c.d. «Sostegni»

Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/2021 da convertire in legge entro 60 gg

Art. 30

5. Limitatamente all'anno 2021, [...] i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. [...]

La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.

La Circolare MITE-MEF del 12 aprile 2021

Chiarisce che è dovuta la riduzione sulla parte variabile di tariffa alle UND che avviano i propri rifiuti a recupero: sembra «ripristinare» anche la possibilità di avviare autonomamente a recupero anche solo parte dei propri rifiuti

Resta impregiudicato il pagamento della quota fissa della TARI/TCP

Non chiarisce del tutto se la comunicazione di fuorisuscita dal servizio da effettuarsi entro 31.05.2021, riguardi anche l'anno 2021:

- i Comuni non sarebbero comunque in grado di approvare tariffe entro 30 giugno 2021 che tengano conto delle fuoriuscite e delle conseguenti minori entrate.
- sarebbe preferibile, per un'ordinata programmazione del servizio e delle tariffe, che la comunicazione fosse riferita all'anno successivo (magari, come indicato dalla RER, entro 30 settembre dell'anno precedente)

Va ripresentata denuncia TARI o TCP nel caso il Dlgs 116/2020 abbia cambiato lo status delle superfici oggetto di imposta/tariffa

La Circolare MITE-MEF del 12 aprile 2021 / 2

Le **superfici** [*Quali? Le porzioni intorno alle macchine o l'intera superficie?*] dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;

Le attività relative alla produzione agricola che presentano le medesime caratteristiche riportate nell'Allegato L-quinquies possono concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta [*Chi? Il Comune? Il Gestore?*] modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell'allegato L-quater. Nelle more dell'aggiornamento del rapporto contrattuale tra le utenze indicate ed il gestore del servizio pubblico, debba essere comunque assicurato il mantenimento del servizio.

Il D. Lgs. n. 116 del 2020 ha eliminato la competenza dei comuni in materia di regolamentazione sull'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani: ATERSIR ed i comuni, sono tenuti a disciplinare le modalità organizzative delle operazioni di raccolta, cernita ed avvio al trattamento, cui i produttori devono adeguarsi.

La posizione di ANCI e la risposta del Ministro

RICHIESTE ANCI AL GOVERNO: nota del 15 aprile 2021

RICHIESTE ANCI-ER AL GOVERNO: nota del 26 aprile 2021

1. Chiarezza normativa su cosa è dentro e cosa è fuori dal perimetro della privativa pubblica e sulle date di comunicazione di fuoriuscita, per potere approvare regolamenti e tariffe entro il 30 giugno limitando contenzioso e aumenti.
2. Interventi regolatori di ARERA per assorbire gli effetti delle nuove norme ex Dlgs 116/2020 sulla base imponibile e sulle finanze degli Enti Locali
3. Rinvio della data di approvazione delle tariffe, tributarie o corrispettive, con tempi coerenti a quelli del chiarimento legislativo.
4. Dimensionamento e istituzione di un fondo e un periodo di transizione da un regime (ante Dlgs 116/2020) ad un altro (solo a valle del chiarimento legislativo): il restringimento della base imponibile (di qualsiasi entità esso sia) a fronte di limitate riduzioni dei costi del servizio porta matematicamente ad aumenti tariffari immotivati per l'utente finale di cui non si può non tenere conto

RISPOSTA DEL MINISTRO CINGOLANI DEL 3 maggio 2021

Richiesta di allineamento tra i costi del servizio pubblico e la qualità attesa dalle aziende, al fine di rendere competitivo il ricorso al servizio pubblico rispetto alla gestione autonoma

Principio dell'esclusione dei magazzini dal computo delle superfici (non ancora sancita dalla legge)

Mantenimento delle usuali modalità gestionali per il 2021 (cioè comunicazione di fuoriuscita valida dal 2022)

Apertura di un tavolo tecnico con Comuni, ARERA e associazioni d'Impresa

La conversione in legge del Decreto Sostegni

Aggiunge all'art. 30 del DI «Sostegni:

La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022

Quindi:

Le Aziende che comunicheranno entro il 31 maggio la volontà di fuoriuscire con tutti o parte dei propri rifiuti urbani dal servizio pubblico, vedranno soddisfatta la propria richiesta dal 1 gennaio 2022, ma non avranno certezza in merito alle riduzioni che potranno essere eventualmente riconosciute. Queste saranno note solo dopo il 30 giugno 2021.

Le Aziende che non faranno comunicazioni al Comune e al Gestore, restano nel servizio pubblico per tutti (o, in continuità, per parte de) i propri rifiuti anche per l'anno 2022.

Criticità da risolvere

NEI REGOLAMENTI TARI

- Eliminazione di ogni riferimento all'assimilazione ai rifiuti urbani
- Tempistica e modalità delle comunicazioni di fuoriuscita dal servizio pubblico e loro efficacia;
- Tempistica e modalità delle richieste di rientro nel servizio pubblico e loro efficacia;
- Definizione delle riduzioni spettanti a chi avvia autonomamente a recupero i propri rifiuti urbani (tutti o parte): «Ricucitura» delle riduzioni previste dal Dlgs 116/2020 con quelle precedenti ex co 649 della L146/2013
- Definizione dello status delle Aziende che, pur escluse per legge, vogliono continuare a utilizzare il servizio pubblico di raccolta (convenzioni?)

NEL BILANCIO E NELL'ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DAL 2021 IN AVANTI

- contenimento degli effetti attesi sulle tariffe a seguito della (poca o molta) riduzione di entrate da TARI dovuta alla fuoriuscita di utenti del servizio
- contenimento del “lag tariffario” tra regolazione ARERA (basata sui bilanci di due anni prima) e restringimento della base imponibile
- costi del servizio destinati, in prospettiva, a decrescere poco, nonostante la fuoriuscita di (poche o molte) utenze

La proposta di regolamento ANCI/IFEL

<https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/10689-schema-di-regolamento-tari-di-recepimento-del-d-lgs-116-2020>

Il documento propone gli emendamenti necessari alla maggior parte dei regolamenti TARI vigenti (sulla base delle fonti citate nelle diapo precedenti, della normativa tributaria e della giurisprudenza in materia di tributi locali):

- sul tema delle nuove definizioni di rifiuti urbani e speciali;
- Sul tema delle superfici delle Utenze non Domestiche oggetto della tassazione;
- sul tema dell'avvio autonomo a recupero di tutte le frazioni di rifiuti urbani e relativa riduzione della TARI per le Utenze non Domestiche;
- sul tema delle comunicazioni necessarie alla fuoriuscita dal pubblico servizio;
- Sul tema dell'avvio autonomo a riciclaggio di parte dei propri rifiuti urbani e relativa riduzione della TARI per le Utenze non Domestiche;

Non affronta invece:

- il tema delle attività agricole, agroindustriali e assimilabili a quelli di cui all'art. 2135 del Codice Civile;
- Il tema di alcune tipologie particolari di rifiuti (es. C&D, verde da potatura giardini privati)

GRAZIE PER L'ATTENZIONE